

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA – DG WELFARE E LA ASST DI CREMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “L’INTERVENTO IN ALCOLOGIA E NELLE DIPENDENZE NELLA FORMA DELLA TELEMEDICINA”.

PREMESSO quanto segue:

- l'articolo 47bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, attribuisce alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria le funzioni di prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica del fenomeno delle dipendenze;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati” prevede, all'articolo 3, comma 4, che spetta allo Stato “definire i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcol correlati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale”;
- per l'attività di monitoraggio sopra descritta, la medesima legge, al successivo comma 4, prevede uno specifico finanziamento;
- in data 29 marzo 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS), con il quale, lo Stato e le Regioni hanno inteso dare attuazione alle finalità di coordinamento previsto dalla Legge n.125/2001 in materia di monitoraggio dei dati da svolgere in stretta collaborazione con le Regioni e coerentemente con le trasformazioni apportate dalle modifiche al Titolo V della Costituzione;
- il predetto Piano prevede che il Ministero della Salute, nell'ambito delle risorse annuali previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 125/2001 trasferisca la quota da destinare alle Regioni;
- a seguito di contatti intercorsi tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome la Regione Lombardia è stata invitata a predisporre un progetto da finanziare con le predette risorse,

finalizzato alla implementazione di interventi di telemedicina nei servizi dedicati all'alcolologia;

– con nota del 26 novembre 2021 la Regione Lombardia ha pertanto inviato la propria proposta progettuale finalizzata alla produzione/individuazione e sperimentazione di strumenti per l'intervento con la Telemedicina nella cura e del monitoraggio della persona con Disturbo da uso di alcol;

– è pertanto il Ministero della Salute e Regione Lombardia procedono, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula di un accordo di collaborazione al fine di disciplinare la realizzazione del progetto "L'intervento in Alcolologia e nelle Dipendenze nella forma della Telemedicina";

- Regione Lombardia-DG Welfare, sentito il Coordinamento regionale dei Direttori dei SERD, ha individuato gli Enti e le U.O. in possesso dei requisiti necessari di esperienza, competenza, utenza in carico risorse umane e strumentali, per partecipare alla realizzazione del Progetto finanziato ex Legge 125/2001:

- o ASST di Crema: Riabilitazione delle Dipendenze, SerD
- o ASST Fatebenefratelli-Sacco: NOA e SerD
- o ASST di Monza: NOA e SerD
- o Università degli Studi di Brescia: Psicologia Clinica

- La DG Welfare – Regione Lombardia intende inoltre avvalersi della collaborazione dell'ASST di Crema, quale Ente attuatore, per la realizzazione del progetto e a tal fine sottopone la presente convenzione;

TRA

la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - Codice Fiscale 80050050154 - rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Pavesi, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Direzione stessa in Milano – P.za Città di Lombardia n.1

E

la ASST di Crema – C.F./P.IVA n. 01629350198 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, domiciliata ai fini della carica presso la sede dell'ASST a Crema (CR), in Largo Ugo Dossena n. 2

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema (di seguito ASST di Crema) per la realizzazione del Progetto finanziato dal Ministero della Salute

“L'intervento in Alcologia e nelle Dipendenze nella forma della Telemedicina”, già inoltrato dalla DG Welfare Regione Lombardia alla Direzione della ASST di Crema, unitamente ai format ministeriali per i rapporti tecnici ed economici e le linee guida di rendicontazione svolgendo ciascuno i compiti previsti nel Progetto declinati nei successivi commi.

Art. 3 – Risorse

1. Il finanziamento complessivo per la realizzazione delle attività progettuali ammonta a € 97.008,00 ed è destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla data di avvio attività alla data di termine del progetto, risultanti dai rendiconti finanziari.
2. Il finanziamento è così ripartito tra le varie unità operative:
ASST di Crema: Euro 28.708
ASST Fatebenefratelli-Sacco: Euro 15.700
ASST di Monza: Euro 15.700
Università degli Studi di Brescia: Euro 36.900
3. L'ASST di Crema prende atto ed accetta che la Regione ed il Ministero non assumeranno altri oneri.
4. Le attività, di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei compiti istituzionali dell'ASST.
5. Il finanziamento comprende eventuali spese di missione del referente ministeriale responsabile del monitoraggio e della vigilanza del progetto, nonché del responsabile scientifico regionale.

Art. 4 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a realizzare le attività previste nei tempi indicati nel piano esecutivo, parte integrante della presente convenzione e a utilizzare il finanziamento conformemente al piano economico del progetto approvato dal Ministero.

1. L'ASST di Crema dovrà, in particolare, conservare la documentazione comprovante le spese sostenute per il progetto e renderla disponibile per eventuali controlli disposti dal Ministero della Salute o da Regione sia durante la realizzazione del progetto che dopo il termine dello stesso.
2. L'ASST di Crema trasferirà le quote di finanziamento spettanti alle altre unità operative coinvolte sulla base di accordi specifici che dovranno essere sottoscritti tempestivamente.
3. L'ASST di Crema assicurerà l'invio formale e tempestivo a Regione dei rapporti tecnici periodici e finali e dei relativi rendiconti economici con le modalità e cadenze di cui alla successiva art 6, nonché dell'eventuale richiesta di variazione del piano esecutivo e/o economico, di proroga del progetto e di ogni comunicazione inerente lo stesso.

Le comunicazioni istituzionali andranno trasmesse via pec all'indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it, indirizzate alla attenzione della dott.ssa Paola Sacchi, Dirigente Struttura Salute Mentale e Dipendenze, Disabilità psichica e Sanità penitenziaria; e alla Referente regionale per il progetto, dott.ssa

Cinzia Sacchelli; e alla Struttura Piani e Progetti della DG Welfare Regione Lombardia.

4. Regione Lombardia ha il coordinamento scientifico del progetto e presidia il costante monitoraggio del processo. Mette a disposizione del progetto il proprio expertise in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi previsti; assicura altresì il regolare invio, al Ministero, delle rendicontazioni, della documentazione, degli output; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alla ASST di Crema; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

Art. 5 – Referente del progetto

Il Referente del progetto per l'ASST di Crema è il Direttore della U.O. di Riabilitazione delle Dipendenze, dott. Paolo Marzorati. Il referente dovrà espletare le seguenti attività:

- avviare le attività il 30° giorno dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione e il Ministero e darne comunicazione a Regione;
- presidiare il regolare svolgimento dei lavori come da piano esecutivo;
- organizzare, anche in via telematica, incontri con i referenti delle altre unità operative;
- proporre a Regione eventuali modifiche del progetto esecutivo o del piano economico, oppure una proroga del termine di attività, con istanza oggettivamente motivata, che Regione valuterà per il successivo inoltro al Ministero della Salute;
- redigere i rapporti tecnici e i relativi abstract sullo stato di avanzamento delle attività di competenza e le rendicontazioni delle spese impegnate/sostenute;
- inoltrare a Regione qualsiasi documentazione relativa al progetto tramite la direzione generale aziendale;
- fornire tempestivamente a Regione le informazioni o la documentazione richiesta dalla stessa o dal Ministero.

Art. 6 – Rapporti tecnici e rendiconti amministrativi

L'ASST di Crema dovrà inviare semestralmente a Regione Lombardia i rapporti tecnici sullo stato di avanzamento attività, redatti secondo l'apposito format e accompagnanti da un abstract, nonché i rendiconti economici relativi alle spese impegnate e/o sostenute, entro 20 giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento. I rendiconti economici devono essere redatti secondo l'apposito format ministeriale e in conformità alle indicazioni ministeriali.

I rendiconti dovranno essere accompagnati da copie dei documenti comprovanti le spese sostenute/impegnate, secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare.

Il rapporto tecnico, l'abstract e il rendiconto economico relativo all'ultimo semestre di attività sono da considerarsi anche conclusivi e pertanto dovranno riportare le attività svolte, i risultati raggiunti e solo le spese effettivamente sostenute nell'intera durata del progetto, dalla data di avvio alla data di scadenza. Le spese si considerano sostenute se hanno dato origine ad un pagamento nei confronti del beneficiario finale.

I documenti conclusivi dovranno essere inoltrati a Regione entro 30 giorni dalla data di termine del progetto.

Nell'ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o da Regione Lombardia, l'ASST di Crema dovrà fornire tempestivamente alla Regione le integrazioni e i chiarimenti necessari.

Art.7 - Durata della convenzione e del progetto

Le attività progettuali hanno durata di 12 mesi, salvo proroga della scadenza, e decorrono dal 30° giorno dalla comunicazione di avvenuta registrazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione e il Ministero. La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha validità fino al termine naturale del progetto o prorogato.

Art. 8 - Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento ministeriale necessario per lo svolgimento della ricerca viene trasferito da Regione Lombardia all'ASST di Crema secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 40 % del finanziamento, pari a € 38.803,20 (trentottomilaottocentotré/20) dopo la sottoscrizione del presente accordo e la formale dichiarazione di avvio attività;

b) una seconda quota, pari al 40 % del finanziamento, pari a € 38.803,20 (trentottomilaottocentotré/20), a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici, dei rendiconti finanziari allegando copia della documentazione giustificativa delle spese, e degli abstract relativi al primo semestre di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti di aver impegnato e/o speso almeno il 35% della prima quota

c) una terza quota, pari al 20% del finanziamento, pari a € 19.401,6 (diciannovemilaquattrocentouno/6), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finanziario finale corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari finali, relativi al progetto.

Regione Lombardia trasferirà all'ASST di Crema la somma relativa alla tranche dovuta entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni descritte e a seguito di richiesta di pagamento. La Regione non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. L'ASST di Crema si impegna a trasferire alle altre unità operative le somme di spettanza e gestire i rapporti economici con le stesse. Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente introitate in eccesso e a esercitare eventuali azioni di recupero nei confronti delle altre unità operative

Art. 9 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

I materiali, output e risultati del progetto, sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato,

inventato, predisposto o realizzato dall' ASST di Crema e dalle altre U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

L'ASST di Crema ha l'obbligo di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili in ogni momento e dietro specifica richiesta del Ministero a Regione. Tali dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda dell'esigenze del Ministero.

È soggetta a preventiva autorizzazione ministeriale la diffusione parziale o totale da parte dell'ASST di Crema o delle UU.OO., ad enti terzi nazionali ed internazionali, sia durante la vigenza della presente convenzione sia dopo la scadenza della stessa, dei dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni relativi al progetto, anche in occasione di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta di autorizzazione deve formulata alla Regione che provvederà a trasmetterla al Referente scientifico del Ministero

La pubblicazione autorizzata dovrà sempre riportare l'indicazione:

"Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4392.

Al fine di garantire trasparenza e diffusione dell'attività, il Ministero della Salute può pubblicare sul sito dedicato i risultati dei progetti nonché i rapporti, i rendiconti e gli abstract.

Al termine del progetto, tutti risultati e gli output devono essere inviati dalla ASST di Crema a Regione Lombardia e da questa al Ministero della Salute, siano essi sotto forma di documento (relazione, report, dossier...), banca dati, applicativo informatico, video, ecc.

Art. 10 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione della convenzione

1. In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione di cui all'art. 6, o di mancato invio a Regione Lombardia della stessa entro i termini previsti nell'art. 6, la Regione sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione.
2. In caso di accertamento, in sede di esame della documentazione di cui sopra, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili all'ASST di Crema che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, Regione Lombardia procede alla diffida scritta ad adempiere indicando un termine, decorso inutilmente, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'ASST di Crema ha l'obbligo di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 11 - Modifiche al Progetto e Proroga

Il Referente del progetto della ASST di Crema ha le seguenti facoltà:

- può formulare entro 90 giorni, precedenti la data di scadenza del progetto, eventuali proposte di modifica al progetto esecutivo, oggettivamente motivate, purché ne migliorino l'impianto complessivo e non comportino un incremento del finanziamento;
- può richiedere variazioni del piano finanziario originario entro 90 giorni precedenti il termine del progetto, se le variazioni comportano uno scostamento superiore al 10% di ogni singola voce di spesa del budget assegnato all'interno della stessa unità operativa o una diversa distribuzione tra le varie unità operative;
- può chiedere, per un periodo non superiore a 6 mesi, la proroga del termine di scadenza del progetto, con richiesta motivata da inoltrare a Regione Lombardia entro 90 giorni precedenti il termine, per ragioni di natura tecnica che non consentano il rispetto del cronoprogramma iniziale;

Tali proposte saranno valutate da Regione Lombardia, ai fini del successivo inoltro al Ministero.

La variazione del piano finanziario potrà essere autorizzata una sola volta per ragioni di necessità e opportunità e diventerà efficace solo dopo la registrazione dell'atto aggiuntivo che la recepisce;

Variazioni al piano finanziario non superiori al 10% per ogni voce di spesa all'interno della stessa unità operativa sono ammesse senza necessità di autorizzazione, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo e posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

Art. 12 (Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2001, del Regolamento UE 2016/679-GDPR e del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 10)

Titolare del trattamento dei dati personali, per le sole finalità amministrative connesse all'esecuzione della presente convenzione, è la Giunta Regionale nella persona del Legale Rappresentante.

Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679-GDPR, è l'ASST di Crema, nella persona del Direttore Generale

Ai sensi della Dgr n. XI/812 del 19.11.2018, l'atto di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'attuazione della presente convenzione costituisce l'allegato A, parte integrante.

Art. 13 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 14 - Codice unico di progetto.

L'ASST di Crema si impegna a staccare il codice unico di progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e a utilizzarlo sulla documentazione amministrativa e contabile finalizzata alla realizzazione del presente accordo, in base alla normativa vigente.

Art. 15– Norme finali

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi del D.P.R, 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni, verrà assolta a carico dell'ente su cui ricade l'obbligo dell'assolvimento, ASST di Crema, mediante pagamento con F24EP a seguito del perfezionamento della convenzione

La presente convenzione, composta da 15 articoli e da un allegato parte integrante, viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Pavesi

Per ASST di Crema
Il Direttore Generale
Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

SCHEMA TIPO

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E DELL'ART. 2 –QUATERDECIES DEL DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 COME MODIFICATO DAL DLGS 10 AGOSTO 2018, N. 101)

TRA

– la **Giunta regionale della Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Direttore Generale Welfare competente, dott. Giovanni Pavesi, nato a Verona il 10 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del provvedimento di Giunta Regionale n. XI/4326 del 19 febbraio 2021

E

la **ASST di Crema** – C.F./P.IVA n. 01629350198 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi, domiciliata ai fini della carica presso la sede dell'ASST a Crema (CR), in Largo Ugo Dossena n. 2
– di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

Premesso che

- a) il presente atto di nomina ("Atto") è allegato alla Convenzione tra la REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Welfare e l'Agenzia di Tutela della Salute di Crema, di seguito ASST di Crema, e ne costituisce parte integrante;
- b) REGIONE LOMBARDIA è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679;
- c) REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento ha individuato l'ASST di Crema come Responsabile del Trattamento, in quanto la stessa presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;
- d) per l'esecuzione della Convenzione con Regione Lombardia, l'ASST di Crema tratterà i dati per cui Regione Lombardia è titolare;
- e) ai fini del presente atto di nomina ("Atto") valgono le definizioni della Convenzione summenzionata e quelle inserite nel presente Atto che ne costituisce parte integrante;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”:** Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D. Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all’interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- **Per Trattamento:** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
- **Per “Dati Personali”:** si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione.
- **Per “Servizi”:** si intendono i Servizi oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati
- **Per “Responsabile del Trattamento”:** si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Per “Sub-Responsabile”:** si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all’art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.
- **Per “Misure di Sicurezza”:** si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

1.NOMINA

L’ASST di Crema nella persona del Direttore Generale, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominata da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali di cui all’Allegato A.1 del presente atto, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

L’ASST di Crema tratterà i dati personali di REGIONE LOMBARDIA di cui alla Convenzione tra la REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Welfare e l’ASST secondo quanto stabilito dalla stessa.

2. DURATA

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza della Convenzione.

3. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA all'ASST di Crema sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato A.2 del presente atto parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le modifiche inerenti la sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del servizio, come interventi: sul codice, sulla gestione tecnica della infrastruttura, sulla sicurezza dei dati e gli interventi con carattere di urgenza sempre nell'ottica di garantire la continuità del servizio, non sono soggetti a preventiva validazione/autorizzazione da parte del Titolare del trattamento.

5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

1) L'ASST di Crema, in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi della Convenzione tra la REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Welfare e l'ASST stessa, ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione della Convenzione. Ai sensi dell'art. 28 c.2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti dell'ASST di Crema, Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.

L'ASST di Crema, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, è tenuto ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall'art. 28 c.2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'ASST, decorso il termine quest'ultima potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte dell'ASST di Crema è possibile a condizione che, ai sensi della Convenzione, su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

L'ASST di Crema rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del Sub-Responsabile del trattamento.

L'ASST di Crema si impegna a comunicare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Per Regione Lombardia-DG Welfare
Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Pavesi

Per l'ASST di Crema

Il Direttore Generale
Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

Autorizzazione generale alla nomina di Sub Responsabili

Secondo quanto previsto e definito al punto 5 del presente atto di nomina, REGIONE LOMBARDIA delega e conferisce generale autorizzazione all'ASST di Crema in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili intervenienti nel trattamento dei dati.

Per Regione Lombardia-DG Welfare

IL Direttore Generale

Dott. Giovanni Pavesi

Per l'ASST di Crema

Il Direttore Generale

Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

ALLEGATO A.1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA** IN CARICO ALL'ASST DI CREMA IN QUALITÀ DI *RESPONSABILE* DEL TRATTAMENTO DATI

Trattamento	Finalità del trattamento	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento	Categorie di interessati	Durata incarico
Realizzazione Progetti CCM	Esecuzione della convenzione	Dati personali	Cartaceo/informatico	Istituzioni contraenti	Fino alla scadenza della Convenzione

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.

ALLEGATO A.2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA

IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDIA** ALL'ASST DI CREMA IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE** PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO A.1

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato A della presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Lombardia, Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2 Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;

- 3)** vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4)** prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 5)** assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6)** prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
- 7)** assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8)** assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
- 9)** assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10)** predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
- 11)** prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;

- 12)** verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13)** assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14)** redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
- 15)** installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16)** provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17)** prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:

- a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad **inoltrarla prontamente al Titolare** in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

E' fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy e dal contenuto specifico della Convenzione, richiamata nel presente atto di nomina, tra le Parti sottoscritte.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il Responsabile, qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali", quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.